

IL DIRIGENTE COMANDANTE

PREMESSO che

- è pervenuta richiesta prot. n. 72334/2025 del 12/12/2025, inoltrata dalla sig.ra Esposito Rosaria, nata a Pomigliano D'Arco (Na) il 30/04/1970, ivi residente alla via Giosuè Carducci n.5, in qualità di legale rappresentante della ditta Ros.Sa.Na SCARL, con sede a Rocca Pia (Aq) alla via Del Castello n. 5, tendente ad ottenere modifiche alla viabilità ordinaria, divieto di sosta con rimozione forzata e restringimento carreggiata in via Piersanti Mattarella n. 38 e via Guglielmo Pepe civ. 18, dalle ore 07.30 alle ore 20.00 del 08 gennaio 2026, al fine di eseguire operazione di trasloco;

VISTO la nomina di responsabile delle operazioni di trasloco, assegnata alla sig.ra Esposito Rosaria;

VISTO che la nota suindicata è stata estesa alla richiesta di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico comprendente l'area di sosta dei veicoli per le attività de quo;

CONSIDERATO il tratto di strada altamente trafficato e con sosta libera;

RAVVISATO pertanto, al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, eseguire le opportune modifiche alla viabilità ordinaria;

VISTO l'art. 107 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del D.L. 30.04.92 n. 285 e succ. mod. e ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d. S., emanato con D.P.R. n° 495 del 16.12.92;

per i motivi specificati in premessa,

ORDINA

Il 08 gennaio 2026 dalle ore 07.30 alle ore 15.00:

E' FATTO restringimento della carreggiata e interdizione pedonale in via Piersanti Mattarella antistante al fabbricato contraddistinto dal civ. 38, e divieto di sosta con rimozione forzata in via Piersanti Mattarella f.c. 38.

Il 08 gennaio 2026 dalle ore 11.00 alle ore 20.00:

E' FATTO restringimento della carreggiata e interdizione pedonale in via Guglielmo Pepe antistante al fabbricato contraddistinto dal civ. 18, e divieto di sosta con rimozione forzata in via Guglielmo Pepe f.c. 18.

DISPONE

E' FATTO OBBLIGO alla sig.ra Esposito Rosaria, rappresentante legale e responsabile della società Ros.Sa.Na Scarl, la quale viene notificata la presente ordinanza:

- di farsi carico, di dare adeguata pubblicità delle modifiche alla viabilità ordinaria impartite con la presente ordinanza, mediante l'affissione di con avvisi di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima delle operazione di trasloco.
- predisporre proprio idoneo personale (Movieri), munito di bracciolo e/o pettorina con segno identificativo, che si adopererà in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti in modo inequivocabile delle restrizione della viabilità ordinaria.
- installazione di segnaletica di inizio e fine lavori.
- al termine dei lavori si adopererà al ripristino dello stato dei luoghi dei tratti di strada interessati.

La presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.afragola.na.it - area trasparenza ex D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché trasmessa, al Signor Commissario Prefettizio del Comune di Afragola, al Signor Dirigente Commissariato di Polizia di Stato Afragola, al Signor Comandante Gruppo Guardia di Finanza Frattamaggiore, Signor Comandante Stazione Carabinieri Afragola, al Signor Comandante Polizia Locale di Afragola, alla sig.ra Esposito Rosaria, ognuno per la propria competenza, sono incaricati della esecuzione e sorveglianza della presente ordinanza.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori dei disposti della presente ordinanza saranno contestate le violazioni di Legge.

Il responsabile del procedimento è il Maggiore dott. Antonio Amore della Polizia Locale

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro centoventi giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

IL DIRIGENTE COMANDANTE
(COLONNELLO dott. Antonio PIRICELLI)